



QUESTIONARIO PER GLI IMPIANTI DI TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE



Guida per gli utenti



QUESTIONARIO PER GLI IMPIANTI DI TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE

Guida per gli utenti

DOM – III Unità Funzionale
Attrezzature Elettriche
www.ispesl.it/ispesl/DOM/IIIUf/

Questionario
per gli impianti di terra
e scariche atmosferiche

Autore:
Gianluca Saputi

Supervisione del testo:
Salvatore Siracusa

Coordinamento editoriale dell'ufficio Relazioni con il Pubblico:
Rita Bisegna
Maria Stella Natale
Barbara Coletti

Presentazione

Il DPR 462/01 ha modificato le procedure di verifica degli impianti di terra, scariche atmosferiche e impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione. Il decreto entra in vigore dopo un lento ma profondo cambiamento della legislazione nel settore elettrico, realizzato con il recepimento delle direttive comunitarie, ma soprattutto con la legge 5 marzo 1990 n. 46, che ha individuato altre figure responsabili della sicurezza degli impianti elettrici, quali il costruttore di apparecchiature, il progettista e l'installatore.

Con il controllo a campione delle nuove installazioni previsto dal DPR 462/01, all'ISPESL viene pertanto assegnato un compito di monitoraggio e di sorveglianza dello stato di installazione, costituendo così un importante osservatorio per la prevenzione e la sicurezza elettrica.

Da questa attività l'Istituto si prefigge lo scopo di una valutazione dello stato della sicurezza da cui far nascere suggerimenti, proposte e progetti, con un impegno nella organizzazione di convegni, corsi di formazione, incontri tecnici, per tutte le figure che a vario titolo sono interessate ai problemi della sicurezza elettrica.

Il Presidente dell'Istituto
Prof. Antonio Moccaldi

Prefazione

Scopo del DPR 462/01 era quello di semplificare le procedure relative alle verifiche degli impianti di terra, scariche atmosferiche e impianti elettrici nei luoghi pericolosi. Se da un lato tale semplificazione è stata realizzata con la identificazione dell'atto omologativo con la dichiarazione di conformità dell'installatore, dall'altra parte, nel sistema di controllo e di denuncia, sono state coinvolte più figure, quali l'ISPESL, le ASL/ARPA e lo sportello unico, complicando in un certo senso le procedure amministrative anche per il non sempre facile raccordo fra diverse amministrazioni pubbliche.

Così, a distanza ormai di tre anni dall'entrata in vigore del DPR 462/01, si deve registrare ancora un certo disorientamento fra gli utenti per quanto riguarda alcuni aspetti procedurali e tecnici cui sono obbligati.

È maturata pertanto la convinzione della necessità di un libretto informativo, che in modo semplice e di facile lettura possa riuscire a fare chiarezza su aspetti normativi che si intrecciano in un panorama legislativo vasto e complesso che interessa circa 50 anni di legislazione nel settore elettrico.

Scopo di questo opuscolo è in particolare quello di facilitare il compito del datore di lavoro per ciò che riguarda l'espletamento degli atti amministrativi relativi alla denuncia degli impianti, con riferimenti su alcuni aspetti di più comune applicazione.

Il Direttore Generale
Dott. Umberto Sacerdote

Indice

GENERALITÀ AMMINISTRATIVE	1
1. Che deve fare un datore di lavoro quando realizza un nuovo impianto elettrico?	2
2. È necessario inviare con la dichiarazione di conformità anche gli allegati obbligatori e facoltativi previsti dal DM 20/02/92?	2
3. A quale ufficio della ASL/ARPA si deve inviare la dichiarazione di conformità con il modello di trasmissione?	2
4. A quale dipartimento ISPESL si deve inviare la dichiarazione di conformità accompagnata dal modello di trasmissione?	3
5. Dove si può reperire il modello di trasmissione della dichiarazione di conformità?	3
6. Il datore di lavoro come deve inoltrare la dichiarazione di conformità corredata dell'apposito modulo di trasmissione all'ISPESL e all'ASL/ARPA?	3
7. La dichiarazione di conformità che si invia all'ISPESL e ASL/ARPA deve essere in originale?	3
8. Entro quanto tempo si deve inviare la dichiarazione di conformità all'ISPESL e ASL/ARPA?	4
9. Quali soggetti devono inviare la dichiarazione di conformità?	4
10. L'invio della dichiarazione di conformità all'ISPESL e alla ASL/ARPA è un obbligo o è facoltativo?	4
11. A quali sanzioni è sottoposto chi non invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL e all'ASL/ARPA?	5
12. In caso di modifiche, ampliamenti di un impianto elettrico bisogna inviare la dichiarazione di conformità all'ISPESL e all'ASL/ARPA?	5
13. Se due aziende risiedono nello stesso stabile con unico impianto di terra, chi deve inviare la dichiarazione di conformità all'ISPESL e ASL/ARPA?	6
14. Negli edifici scolastici, chi deve assolvere agli obblighi del DPR 462/01, il preside o il proprietario dell'immobile (Comune, provincia, ecc.)?	6
15. Per gli impianti di illuminazione pubblica si deve inviare la dichiarazione di conformità all'ISPESL e ASL/ARPA?	6
16. Per gli impianti che non rientrano nella Legge 46/90 come si può assolvere all'obbligo della dichiarazione di conformità (es. impianti di illuminazione pubblica, impianti di protezione dai fulmini negli stabilimenti industriali, ecc.)?	7
17. Cosa deve fare chi ha già inviato a suo tempo i modelli A e/o B?	7
18. Che cosa verificano l'ISPESL, le ASL/ARPA e gli Organismi Abilitati?	7
19. Il datore di lavoro può farsi effettuare le verifiche periodiche previste dal DPR 462/01 dalla ditta installatrice dello stesso impianto?	8
20. Il datore di lavoro può farsi effettuare le verifiche periodiche previste dal DPR 462/01 da un professionista non appartenente ad un Organismo Abilitato?	8
21. Può un Organismo Abilitato svolgere attività di consulenza sugli impianti?	8

- 22.** Con che intervallo di tempo bisogna far verificare gli impianti di terra e scariche atmosferiche? 9
- 23.** Da quale data decorre la periodicità delle verifiche? 9
- 24.** Si può calcolare la periodicità delle verifiche periodiche a partire dalla data della verifica a campione dell'ISPEL? 10
- 25.** Perché nel DPR 462/01 si fa riferimento a "ASL o ARPA"? 10
- 26.** Cosa deve fare il datore di lavoro dopo aver inviato la dichiarazione di conformità? 11
- 27.** Cosa deve fare il datore di lavoro nel caso in cui il proprio impianto venga scelto a campione dall'ISPEL? 11
- 28.** Il datore di lavoro può rifiutare la verifica dell'ISPEL nel caso in cui abbia effettuato la verifica periodica? 11
- 29.** Che cosa deve mettere a disposizione del verificatore dell'ISPEL il datore di lavoro? 12
- 30.** Cosa deve fare il datore di lavoro nel caso in cui a seguito della verifica dell'ISPEL vengano riscontrate delle mancanze? 12
- 31.** Se una ditta cambia ragione sociale deve inviare all'ISPEL la dichiarazione di conformità? 12

LEGGE 46/90 13

- 32.** I funzionari dell'ISPEL possono effettuare controlli sulle dichiarazioni di conformità durante la verifica? 14
- 33.** Quali sono le responsabilità dell'impresa installatrice nel caso in cui emetta una dichiarazione di conformità non veritiera? 14
- 34.** Quali responsabilità ha l'installatore se realizza un impianto non a regola dell'arte? 14

- 35.** Un installatore che esegue un impianto con progetto sbagliato è in qualche modo responsabile? 14
- 36.** Un professionista che realizza un progetto sbagliato può incorrere in sanzioni? 15
- 37.** L'installatore alla fine della realizzazione dell'impianto deve anche verificarlo? 15
- 38.** L'installatore a seguito della verifica prevista dalla Legge 46/90 deve produrre dei rapporti di prova? 15
- 39.** I cantieri rientrano nel campo di applicazione della Legge 46/90? 15
- 40.** Per i cantieri c'è l'obbligo di progetto? 16

IMPIANTI DI MESSA A TERRA 17

- 41.** Per verifica dell'impianto di terra si intende solo la misura della resistenza del dispersore? 18
- 42.** Quali sono gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio? 18
- 43.** Quale è la periodicità della verifica per gli impianti di terra nelle centrali termiche? 18
- 44.** Quale è la periodicità della verifica per l'impianto di terra in uno studio medico che non utilizza apparecchi elettromedicali con parti applicate al paziente? 19
- 45.** Quale è la periodicità della verifica per l'impianto di terra in un centro estetico? 19
- 46.** Quale è la periodicità della verifica per l'impianto di terra di un locale dove si svolge attività di parrucchiere? 19
- 47.** Quale è la periodicità della verifica per l'impianto di terra in un ambulatorio veterinario? 19
- 48.** Quale è la periodicità della verifica per l'impianto di terra in una palestra? 20

49.	Quale è la periodicità della verifica per l'impianto di terra in una azienda agricola e/o zootecnica?	20
50.	Per un impianto realizzato completamente con apparecchiature di classe II, c'è l'obbligo per il datore di lavoro di inviare la dichiarazione di conformità all'ISPESL e ASL/ARPA?	20
51.	Negli impianti con obbligo di progetto quale documentazione il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore dell'ISPESL ai fini della verifica degli impianti di terra?	21
52.	Negli impianti senza obbligo di progetto quale è la documentazione minima che il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore dell'ISPESL ai fini della verifica degli impianti di terra?	22
53.	Con un impianto di terra efficiente e in grado di garantire la protezione contro i contatti indiretti, la verifica si può considerare positiva anche se si riscontrano gravi carenze nell'impianto?	22
IMPIANTI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE		23
54.	Per quali strutture è obbligatorio l'invio della dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche?	24
55.	Un edificio a più di un piano dove siano presenti oltre 500 persone appartenenti alla stessa ditta rientra nelle attività elencate nel DPR 689/59?	24
56.	Un edificio a più di un piano contenente 500 persone appartenenti alla stessa ditta, suddiviso in due strutture indipendenti, rientra nelle attività elencate nel DPR 689/59?	24
57.	Le scuole devono avere l'impianto di protezione contro i fulmini?	24
58.	Per le scuole nelle quali risulta necessario l'impianto di protezione dai fulmini, si deve inviare la dichiarazione di conformità all'ISPESL e ASL/ARPA?	25

59.	La dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche di uno stabilimento industriale rientrante negli ambienti con rischio di esplosione deve essere inviata all'ISPESL?	25
60.	Quale documentazione il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore ai fini della verifica degli impianti di protezione contro i fulmini?	25
61.	Quali strutture metalliche devono essere protette dai fulmini nei cantieri?	26
62.	È obbligatorio denunciare all'ISPESL e ASL/ARPA le strutture metalliche (ponteggi e/o gru) presenti nei cantieri se richiedono la protezione dalle scariche atmosferiche?	27
63.	Chi deve valutare la necessità della realizzazione dell'impianto di protezione dai fulmini?	27
ALLEGATI		29
ALLEGATO 1		30
	Modello di trasmissione dichiarazione conformità	
ALLEGATO 2		32
	Elenco dipartimenti ISPESL	
ALLEGATO 3		37
	Lettera Ministero Attività Produttive - chiarimento	
ALLEGATO 4		38
	Tabelle verifiche	
ALLEGATO 5		40
	Tabella A e B del DPR 689/59	
ALLEGATO 6		43
	Grafico di verifica protezione gru a torre/ponteggio a sviluppo lineare	
ALLEGATO 7		44
	DPR 462/01	

Generalità Amministrative



>> 1 Che deve fare un datore di lavoro quando realizza un nuovo impianto elettrico?

Deve inviare copia della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico all'ISPESL e all'ASL/ARPA accompagnata dall'apposito modello di trasmissione (vedi All. 1). Dove esiste lo Sportello Unico è sufficiente presentarla allo stesso.

>> 2 È necessario inviare con la dichiarazione di conformità anche gli allegati obbligatori e facoltativi previsti dal DM 20/02/92?

No, tali allegati devono essere conservati presso il luogo dove è situato l'impianto e resi disponibili in occasione della visita del verificatore, che potrà richiederli in visione ed eventualmente acquisirli in copia, ai fini dell'effettuazione degli accertamenti tecnici.

>> 3 A quale ufficio della ASL/ARPA si deve inviare la dichiarazione di conformità con il modello di trasmissione?

Agli uffici territoriali che svolgono attività di vigilanza.

>> 4 A quale dipartimento ISPESL si deve inviare la dichiarazione di conformità accompagnata dal modello di trasmissione?

Ai dipartimenti territoriali aventi competenze nelle province in cui è installato l'impianto in questione (vedi All. 2).

>> 5 Dove si può reperire il modello di trasmissione della dichiarazione di conformità?

Presso gli uffici territoriali dell'ISPESL e dell'ASL/ARPA e/o presso i siti internet di questi ultimi ove disponibili. Nell'All. 1 è disponibile un facsimile.

>> 6 Il datore di lavoro come deve inoltrare la dichiarazione di conformità corredata dell'apposito modulo di trasmissione all'ISPESL e all'ASL/ARPA?

Per mezzo posta o a mano.

>> 7 La dichiarazione di conformità che si invia all'ISPESL e ASL/ARPA deve essere in originale?

La dichiarazione di conformità può essere inoltrata in originale, copia conforme o fotocopia. Comunque si ricorda che il modello di trasmissione deve sempre essere firmato a cura del datore di lavoro.

>> 8 Entro quanto tempo si deve inviare la dichiarazione di conformità all'ISPEL e ASL/ARPA?

La dichiarazione di conformità va inviata entro trenta giorni dall'inizio dell'attività. Se l'attività in questione è di tipo occasionale e si prevede di durata inferiore ai trenta giorni non è necessario nessun invio.

>> 9 Quali soggetti devono inviare la dichiarazione di conformità?

Tutti i datori di lavoro in quanto responsabili dei propri dipendenti. Pertanto sono escluse le aziende a conduzione familiare, le abitazioni e i condomini non aventi dipendenti (es. portiere). Si precisa che per azienda a conduzione familiare si deve intendere una azienda i cui collaboratori siano o il coniuge o i parenti entro il 3° grado o gli affini entro il 2° grado (circolare del Ministero del Lavoro 19 novembre 1996 n. 154/96). Si considerano assimilati ai dipendenti i soci lavoratori delle società di persone o cooperative, gli stagisti o anche chi lavora per apprendere un arte o un mestiere.

>> 10 L'invio della dichiarazione di conformità all'ISPEL e alla ASL/ARPA è un obbligo o è facoltativo?

È un obbligo in presenza di lavoratori subordinati o equiparati.

>> 11 A quali sanzioni è sottoposto chi non invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL e all'ASL/ARPA?

Chi non ottempera a tale obbligo è sanzionabile da parte dell'organo di vigilanza UPG ai sensi dell'art. 389, comma 1, lettera c) del DPR 547/55, come previsto dall'art. 9 del DPR 462/01. Le procedure applicate sono quelle del D.Lgs 758/94 (Cassazione Penale III Sez., Sentenza n. 35381 del 10/09/2003).



>> 12 In caso di modifiche, ampliamenti di un impianto elettrico bisogna inviare la dichiarazione di conformità all'ISPESL e all'ASL/ARPA?

No, nessun invio di dichiarazione di conformità è richiesto per modifiche e ampliamenti più o meno vasti. L'invio della dichiarazione di conformità a seguito di modifiche, ampliamenti, ecc. va effettuato solo nel caso di modifiche sostanziali, quali ad esempio il cambio della tensione di alimentazione da BT a MT, il cambio di destinazione d'uso che richieda l'applicazione di una norma a rischio specifico (es. locali ad uso medico).

>> 13 Se due aziende risiedono nello stesso stabile con unico impianto di terra, chi deve inviare la dichiarazione di conformità all'ISPESL e ASL/ARPA?

Entrambi i datori di lavoro sono obbligati ad inviare la dichiarazione di conformità corredata dell'apposito modello di trasmissione e relativa alle parti proprie ed alla parte comune (dispersore).

>> 14 Negli edifici scolastici, chi deve assolvere agli obblighi del DPR 462/01, il preside o il proprietario dell'immobile (Comune, provincia, ecc.)?

Tali obblighi devono essere assolti dal datore di lavoro. Ai sensi del DPR 547/55 e del DLgs 626/94 tale figura generalmente è rappresentata dal preside.

>> 15 Per gli impianti di illuminazione pubblica si deve inviare la dichiarazione di conformità all'ISPESL e ASL/ARPA?

Sì, data la presenza solitamente di lavoratori dipendenti, come ad esempio quelli comunali.

Non rientrando tali impianti nel campo di applicazione della Legge 46/90, per la dichiarazione di conformità si deve fare riferimento alla Legge 186/68, come specificato nella successiva risposta.

>> 16 Per gli impianti che non rientrano nella Legge 46/90 come si può assolvere all'obbligo della dichiarazione di conformità (es. impianti di illuminazione pubblica, impianti di protezione dai fulmini negli stabilimenti industriali, ecc.)?

In questi casi l'installatore dovrà fornire una dichiarazione di conformità nella quale dichiara che l'impianto è stato realizzato e verificato ai sensi della Legge 186/68.

>> 17 Cosa deve fare chi ha già inviato a suo tempo i modelli A e/o B?

Non deve inviare nessuna nuova documentazione all'ISPESL e alla ASL/ARPA, ma deve far effettuare la verifica periodica dell'impianto, qualora fossero passati 2 o 5 anni (periodicità di verifica) dall'invio dei modelli suddetti o dall'ultima verifica.

>> 18 Che cosa verificano l'ISPESL, le ASL/ARPA e gli Organismi Abilitati?

L'ISPESL effettua le verifiche a campione sugli impianti di terra e scariche atmosferiche di nuova installazione.

L'ASL/ARPA effettua l'omologazione degli impianti elettrici con pericolo di esplosione.

Gli Organismi Abilitati e le ASL/ARPA effettuano le verifiche periodiche degli impianti di terra, scariche atmosferiche ed impianti elettrici con pericolo di esplosione.

>> 19 Il datore di lavoro può farsi effettuare le verifiche periodiche previste dal DPR 462/01 dalla ditta installatrice dello stesso impianto?

No, le verifiche periodiche previste dal DPR 462/01 sono di esclusiva competenza degli Organismi Abilitati e/o ASL/ARPA.

Le verifiche se effettuate dalle ditte installatrici o da professionisti hanno valore solo ai fini della manutenzione.

>> 20 Il datore di lavoro può farsi effettuare le verifiche periodiche previste dal DPR 462/01 da un professionista non appartenente ad un Organismo Abilitato?

No, le verifiche periodiche previste dal DPR 462/01 sono di esclusiva competenza degli Organismi Abilitati e/o ASL/ARPA.

>> 21 Può un Organismo Abilitato svolgere attività di consulenza sugli impianti?

No, perché la norma UNI CEI EN 45004 (sostituita dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17020 - febbraio 2005) richiamata nella Direttiva 11 marzo 2002 del Ministero delle Attività

Produttive, in cui si individuano gli organismi di ispezione di tipo "A", obbliga tali organismi a criteri di indipendenza (vedi anche chiarimento Ministero delle Attività Produttive **All.3**).

»» 22 **Con che intervallo di tempo bisogna far verificare gli impianti di terra e scariche atmosferiche?**

Gli impianti di terra e scariche atmosferiche devono essere normalmente verificati ogni 5 anni ad eccezione di quelli installati nei cantieri, locali ad uso medico e ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali è richiesta una verifica biennale.

»» 23 **Da quale data decorre la periodicità delle verifiche?**

Ci sono due interpretazioni per il calcolo della periodicità (biennale o quinquennale):

- 1) Rispetto alla data riportata sulla dichiarazione di conformità;
 - 2) Rispetto alla data di messa in servizio dell'impianto.
- A favore di quest'ultima si fa presente che sia il DPR 462/01 che il "vecchio" D.M. 12/09/1959 fanno riferimento alla data di "messa in servizio" dell'impianto.



>> 24 **Si può calcolare la periodicità delle verifiche periodiche a partire dalla data della verifica a campione dell'ISPEL?**

Per una risposta bisogna attendere un parere definitivo da parte dei Ministeri competenti (Ministero delle Attività Produttive, Ministero della Salute e Ministero del Lavoro).

In attesa si possono registrare due interpretazioni:

- 1) Per la prima interpretazione, le verifiche periodiche sono indipendenti dalle verifiche a campione dell'ISPEL e pertanto la periodicità non può essere calcolata in riferimento alla verifica ISPEL;
- 2) Per la seconda, anche riconoscendo una differenza di obiettivi fra verifica a campione ISPEL e verifica periodica, si ritiene che la verifica ISPEL comprenda tutti gli accertamenti tecnici che vengono effettuati nelle verifiche periodiche. Pertanto la periodicità potrebbe essere calcolata a decorrere dalla data di verifica a campione ISPEL.

>> 25 **Perché nel DPR 462/01 si fa riferimento a "ASL o ARPA"?**

Perché in alcune regioni il servizio di verifica periodica è stato assegnato alle ASL (es. Lombardia, Umbria, ecc.) in altre invece alle Agenzie Regionali Protezione Ambiente ARPA (es. Piemonte, Veneto, ecc.).

>> 26 Cosa deve fare il datore di lavoro dopo aver inviato la dichiarazione di conformità?

Deve effettuare regolare manutenzione dell'impianto e sottoporlo alle verifiche periodiche da parte di Organismi Abilitati o ASL/ARPA secondo le scadenze previste. Su richiesta dell'ISPEL deve far sottoporre l'impianto a verifica a campione.

>> 27 Cosa deve fare il datore di lavoro nel caso in cui il proprio impianto venga scelto a campione dall'ISPEL?

Deve seguire le istruzioni del Dipartimento territoriale dell'ISPEL.

Tali istruzioni vengono normalmente inviate per lettera unitamente al bollettino postale per il pagamento delle competenze ISPEL.

>> 28 Il datore di lavoro può rifiutare la verifica dell' ISPEL nel caso in cui abbia effettuato la verifica periodica?

No, nel caso in cui il datore di lavoro abbia già effettuato la verifica periodica prima della scadenza dei termini previsti per legge è obbligato a farsi effettuare la verifica a campione se scelto dall'ISPEL.

Legge 46/90



>> 32 I funzionari dell'ISPESL possono effettuare controlli sulle dichiarazioni di conformità durante la verifica?

Si, perché la dichiarazione di conformità è atto omologativo dell'impianto.

>> 33 Quali sono le responsabilità dell'impresa installatrice nel caso in cui emetta una dichiarazione di conformità non veritiera?

In caso di dichiarazioni di conformità false l'installatore incorre in reati di natura penale.

>> 34 Quali responsabilità ha l'installatore se realizza un impianto non a regola dell'arte?

Le responsabilità possono essere civili e/o penali secondo la gravità e le conseguenze delle non conformità rilevate. Si ricorda che la Legge 46/90 prevede sanzioni amministrative fino a 5000 € e la possibilità della sospensione dal registro della C.C.I.A.A. nei casi di reiterate violazioni.

>> 35 Un installatore che esegue un impianto con progetto sbagliato è in qualche modo responsabile?

È responsabile solo nei casi in cui gli errori progettuali sono evidenti e rientrano nelle competenze e capacità tecniche dello stesso.

>> 36 Un professionista che realizza un progetto sbagliato può incorrere in sanzioni?

Oltre alla responsabilità penale in caso di infortunio (D.Lgs 626/94), per progetti non conformi alla regola dell'arte, la Legge 46/90 prevede provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti.

>> 37 L'installatore alla fine della realizzazione dell'impianto deve anche verificarlo?

Sì, infatti la legge 46/90 ed il DPR 462/01 prevedono che l'impianto venga controllato ai fini della sicurezza e della funzionalità eseguendo le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.


>> 38 L'installatore a seguito della verifica prevista dalla Legge 46/90 deve produrre dei rapporti di prova?

Non c'è l'obbligo, ma è auspicabile secondo la Guida CEI 0-3 "Legge 46/90 - Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità", che tale documentazione venga prodotta. A tale proposito si allegano modelli facsimile (All. 4).

>> 39 I cantieri rientrano nel campo di applicazione della Legge 46/90?

Sì.

>> 40 Per i cantieri c'è l'obbligo di progetto? No.



Impianti di messa a terra



>> 41 Per verifica dell'impianto di terra si intende solo la misura della resistenza del dispersore?

No, non basta. Per verifica dell'impianto di terra si intende la verifica del sistema di protezione contro i contatti indiretti con interruzione automatica dell'alimentazione, nel significato della regola dell'arte ai sensi della Legge 186/68, in particolare delle norme CEI 64-8, CEI 11-1 e delle corrispondenti norme IEC e documenti di armonizzazione europea.

>> 42 Quali sono gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio?

La valutazione degli ambienti a maggior rischio in caso di incendio viene effettuata in base ai parametri riportati nella norma CEI 64-8/7. Nella maggior parte dei casi si identificano con le attività sottoposte al controllo dei VV.F. elencate nel DM 16/02/1982.

>> 43 Quale è la periodicità della verifica per gli impianti di terra nelle centrali termiche?

Se la centrale termica utilizza gas e se l'apparecchiatura è conforme al DPR 15 novembre 1996 n. 661, ad es. centrali termiche ad uso civile ed assimilato, l'ambiente non è considerato pericoloso e pertanto la periodicità è quinquennale. Tutto ciò vale anche per le cucine a gas.

Se la centrale termica utilizza sostanze combustibili (es. gasolio, olio combustibile, carbone, ecc.) e se la classe del compartimento antincendio è maggiore o uguale di 30,

l'ambiente si deve classificare come a maggior rischio in caso di incendio e pertanto la periodicità sarà biennale.

>> 44 **Quale è la periodicità della verifica per l'impianto di terra in uno studio medico che non utilizza apparecchi elettromedicali con parti applicate al paziente?**

Anche se l'impianto non richiede requisiti particolari (gruppo 0), rientrando negli ambienti ad uso medico la periodicità si considera biennale.

>> 45 **Quale è la periodicità della verifica per l'impianto di terra in un centro estetico?**

Secondo la norma CEI 64-8/7 i locali ad uso estetico sono assimilabili a locali ad uso medico e pertanto la periodicità è biennale.

>> 46 **Quale è la periodicità della verifica per l'impianto di terra di un locale dove si svolge attività di parrucchiere?**

Essendo ambiente ordinario la periodicità è quinquennale. Se si utilizzano apparecchi ad uso estetico, la periodicità diventa biennale essendo assimilabile ad un locale ad uso medico.

>> 47 **Quale è la periodicità della verifica per l'impianto di terra in un ambulatorio veterinario?**

Essendo l'ambulatorio veterinario assimilabile ad un locale ad uso medico (norma CEI 64-8/7) la periodicità è biennale.

>> 48 **Quale è la periodicità della verifica per l'impianto di terra in una palestra?**

Essendo un ambiente ordinario la periodicità è quinquennale.

Se si svolgono anche attività di riabilitazione fisicomotoria, massaggi e/o trattamenti con apparecchiature ad uso estetico, la periodicità diventa biennale.

>> 49 **Quale è la periodicità della verifica per l'impianto di terra in una azienda agricola e/o zootecnica?**

La periodicità è quinquennale.

>> 50 **Per un impianto realizzato completamente con apparecchiature di classe II, c'è l'obbligo per il datore di lavoro di inviare la dichiarazione di conformità all'ISPESL e ASL/ARPA?**

No, poiché non c'è impianto di terra.



No terra = No denuncia

>> 51 Negli impianti con obbligo di progetto, quale documentazione il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore dell'ISPEL ai fini della verifica degli impianti di terra?

Per poter procedere alla verifica degli impianti di terra negli impianti con obbligo di progetto, si ritengono essenziali almeno le seguenti documentazioni con i relativi dati tecnici:

- Relazione tecnica-specialistica
 - dati del sistema elettrico, tipo di alimentazione, ecc.
 - criteri di dimensionamento dell'impianto di terra
 - misure di protezione contro i contatti diretti e indiretti
 - scelta del tipo di impianti e componenti in relazione ai parametri elettrici e condizioni ambientali
- Elaborati grafici
 - schemi di sistema (per gli impianti complessi)
 - schemi elettrici (quadri elettrici MT e BT principali e secondari)
 - schemi planimetrici (impianto di terra, ubicazione dei quadri elettrici principali e destinazione d'uso locali)
- Tabelle e diagrammi di coordinamento delle protezioni (per la protezione dai guasti a terra)
 - tipi di dispositivi di protezione
 - curve di intervento

Ulteriori documentazioni potrebbero essere necessarie per impianti complessi.

>> 52 Negli impianti senza obbligo di progetto, quale è la documentazione minima che il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore dell'ISPEL ai fini della verifica degli impianti di terra?

Per poter procedere alla verifica degli impianti di terra negli impianti senza obbligo di progetto, si ritengono necessarie almeno le seguenti documentazioni con i relativi dati tecnici:

- schemi dell'impianto elettrico
- schemi elettrici (quadri elettrici BT principali e secondari)
- schemi planimetrici (impianto di terra, ubicazione dei quadri elettrici principali e destinazione d'uso locali).

>> 53 Con un impianto di terra efficiente e in grado di garantire la protezione contro i contatti indiretti, la verifica si può considerare positiva anche se si riscontrano gravi carenze nell'impianto?

Anche se la verifica è limitata al sistema di protezione contro i contatti indiretti, gravi carenze che comportano rischi immediati (es. contatti con parti in tensione non adeguatamente protetti) vengono segnalate dal verificatore all'Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG).

Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche



>> 54 Per quali strutture è obbligatorio l'invio della dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche?

Per i camini industriali, le strutture metalliche e tutte quelle attività elencate nel DPR 689/59 tab. A e B (vedi All. 5), per le quali in base alla valutazione del rischio dei fulmini risulta necessaria la protezione dalle scariche atmosferiche.

>> 55 Un edificio a più di un piano dove siano presenti oltre 500 persone appartenenti alla stessa ditta rientra nelle attività elencate nel DPR 689/59?

Sì, vedi All. 5.

>> 56 Un edificio a più di un piano contenente 500 persone appartenenti alla stessa ditta, suddiviso in due strutture indipendenti, rientra nelle attività elencate nel DPR 689/59?

No, tale attività non rientra in quelle elencate nella tab. B del DPR 689/59 (vedi All. 5).

>> 57 Le scuole devono avere l'impianto di protezione contro i fulmini?

Solo se in relazione alla valutazione del rischio risulta necessario (vedi CEI 81-1 e CEI 81-4).

>> 58 Per le scuole nelle quali risulta necessario l'impianto di protezione dai fulmini, si deve inviare la dichiarazione di conformità all'ISPESL e ASL/ARPA?

In genere no, a meno che detta scuola non sia identificabile in una delle attività elencate nella tab. B (All. 5) del DPR 689/59 (es. edificio a più di un piano con la presenza di oltre 500 persone).

>> 59 La dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche di uno stabilimento industriale rientrante negli ambienti con rischio di esplosione deve essere inviata all'ISPESL?

Si, se l'attività rientra in quelle elencate nel DPR 689/59 (vedi All. 5).

>> 60 Quale documentazione il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore ai fini della verifica degli impianti di protezione contro i fulmini?


Per la verifica degli impianti di protezione contro i fulmini, si ritengono necessarie le documentazioni previste dalla norma CEI 81-1 e CEI 81-4.

In particolare esse consistono in:

- valutazione del rischio dovuto al fulmine;
- progetto esecutivo del sistema di protezione dai fulmini (LPS) esterno e interno.

>> 61 Quali strutture metalliche devono essere protette dai fulmini nei cantieri?

Tutte quelle strutture metalliche per le quali si ritiene necessaria la protezione in relazione alla valutazione del rischio da fulmine. Per i ponteggi e le gru si può fare riferimento al grafico della Guida CEI 64-17 "Guida all'esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri" (All. 6).



>> 62 È obbligatorio denunciare all'ISPESL e ASL/ARPA le strutture metalliche (ponteggi e/o gru) presenti nei cantieri se richiedono la protezione dalle scariche atmosferiche?

Si, indicando nel modello di trasmissione della dichiarazione di conformità la presenza di tale impianto e il numero di strutture.

>> 63 Chi deve valutare la necessità della realizzazione dell'impianto di protezione dai fulmini?

Trattandosi di una valutazione del rischio, come prescritto nel DLgs 626/94, spetta al datore di lavoro che si deve avvalere di un tecnico di adeguata competenza.

Allegati

- ALLEGATO 1** Modello di trasmissione dichiarazione conformità
- ALLEGATO 2** Elenco dipartimenti ISPESL
- ALLEGATO 3** Lettera Ministero Attività Produttive - chiarimento
- ALLEGATO 4** Tabelle verifiche
- ALLEGATO 5** Tabella A e B del DPR 689/59
- ALLEGATO 6** Grafico di verifica protezione gru a torre/ponteggio a sviluppo lineare
- ALLEGATO 7** DPR 462/01

I.S.P.E.S.L.
DIPARTIMENTO DI

MODELLO DI TRASMISSIONE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

D.P.R. 22/10/2001 N° 462
PER NUOVO IMPIANTO A CURA DEL DATORE DI LAVORO
SOTTOPOSTO AGLI OBBLIGHI DEL D.P.R. 547/55 IN PRESENZA DI LAVORATORI SUBORDINATI Art. 3

Il sottoscritto
della DITTA

in qualità di

Sede Sociale in

Via

n°

Cap.

Tel.
e-mail

invia DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' della Ditta installatrice

con Sede

Via

Tel.
e-mail

Allegati obbligatori conservati presso la Ditta utente:

Messa a terra
Protezione contro le scariche atmosferiche (Art. 38-39 D.P.R. 547/55 – D.P.R. 689/59)
Luoghi con pericolo di esplosione

Ubicazione dell'impianto:

CITTA'

Via

Cap.

Tel.

SEDE E DIPARTIMENTI CENTRALI

Via Urbana, 167 - (00184) ROMA - Tel. 06/47141- Fax 06/4818493

Via Alessandria, 220/E - (00198) ROMA - Tel. 06/442801

Via Torraccio di Torrenova 7 - (0133) ROMA - Tel. 06/2094311

Via Fontana Candida 1 - (00040) Monte Porzio Catone (RM) -

Tel 06/94181

Sito Internet: www.ispesl.it

GLI ORGANI DELL'ISTITUTO

Presidente:

Prof. Antonio MOCCALDI

Via Urbana, 167 - (00184) Roma

Tel. 06/4714227-4714225-4827732-4827182 - Fax: 06/4741831

E-mail: segreteriaipresidenza@ispesl.gov.it

Direttore Generale:

Dott. Umberto SACERDOTE

Via Urbana, 167 - (00184) Roma

Tel. 06/4714398/399 - Fax. 06/4714352

E-mail: umbertosacerdote@ispesl.gov.it

DIPARTIMENTI CENTRALI

IGIENE DEL LAVORO

Via Fontana Candida, 1 (00040) – Monte Porzio Catone (RM)

Tel. 06/9419456-94181426- Fax 06/94181419

E-mail: igienedellavoro@dil.ispesl.it

MEDICINA DEL LAVORO

Via Fontana Candida, 1 -(00040) Monte Porzio Catone (RM)

Tel. 06/94181404-405 - Fax 06/94181410

E-mail: ispesl.dml@libero.it

TECNOLOGIE DI SICUREZZA

Via Alessandria, 220/E -(00198) Roma

Tel. 06/44280359-44250994 - Fax 06/8414145

E-mail: dts@ispesl.it

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ED INTERAZIONE CON L'AMBIENTE

Via Urbana, 167 - (00184) Roma - Tel. 06/4714247/8 - Fax 06/4744017
E-mail: giancarlo.ludovisi@ispesl.gov.it

DOCUMENTAZIONE INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Via Alessandria, 220/E - (00198) Roma - Tel. 06/44250648 -
Fax 06/44250972 - E-mail: doc@ispesl.it

OMOLOGAZIONE E CERTIFICAZIONE

Via Alessandria, 220/E - (00198) Roma - Tel. 06/44250973-44280333 -
Fax 06/44251008 - E-mail: dom.direz@ispesl.it

DIPARTIMENTI AMMINISTRATIVI

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE E DEL PERSONALE

Via Urbana, 167 - (00184) Roma - Tel 06/4714279-377 - Fax 06/4714222
E-mail: segreteria.dpgrep@ispesl.gov.it

DIPARTIMENTO RELAZIONI ESTERNE E SERVIZI COMUNI DI SUPPORTO ALLE AREE DI RICERCA "CASILINA" E "MONTEPORZIO"

Via Urbana, 167 - (00184) Roma - Tel. 06/4714266 - Fax 06/4714240
E-mail: segreteria.dre@ispesl.gov.it

DIPARTIMENTO INFORMATICO -STATISTICO PER LE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CONTABILI

Via Alessandria 220/E - (00198) Roma - Tel. 06/44280447-
Fax 06/44251019 - E-mail: dis.segreteria@ispesl.gov.it

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Via Urbana, 167 - (00184) Roma - Tel 06/4714284-228 -
Fax 06/48906750 - E-mail: urp@ispesl.gov.it

UFFICIO STAMPA

Via Urbana, 167 - (00184) Roma - Tel 06/4714276/378 -
Fax 06/4714387 - E-mail: gerardo.capozza@ispesl.gov.it

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Via Alessandria 220/E - (00198) Roma Tel. 06/44280378 - 06/4280262
Fax 06/44232269 - E-mail: segreteria@spp.ale.ispesl.it

DIPARTIMENTI TERRITORIALI CON SIGLA DELLE PROVINCE DI COMPETENZA

Alessandria (AL, AT)	Via C. Lombroso, 14 - CAP 15100 - Tel. 0131/252653 - Fax 0131/262730 - E-mail: ispesl@ispesl.al.it
Ancona (AN, AP, PU, MC)	Via L. Cadorna, 10 - CAP 60123 - Tel. 071/201855 - Fax 071/201041 - E-mail: ispesl-an@libero.it
Aosta (AO)	Via Abbè Gorret, 34 - CAP 11100 - Tel. 0165/231480/264400 - Fax 0165/35750 - E-mail: ispesl.ao@libero.it
Avellino (AV, BN)	Via Pescatori, 123 - CAP 83100 - Tel. 0825/31586 - Fax 0825/31299 - E-mail: ISPEL-AV@jumpy.it
Bari (BA, FG)	Via Piccinni, 164 - CAP 70122 - Tel. 080/5237641-5244040 - Fax 080/5232660 - E-mail: direzione@ispeslbari.191.it
Bergamo (BG)	Via G. Paglia, 40 - CAP 24122 - Tel. 035/244164 - Fax 035/239214 - E-mail: ispeslbergamo@tiscalinet.it
Biella (BI, NO, VB, VC)	Via V. Cerruti, 7/9 - CAP 13900 - Tel. 015/8494919-29-39 - Fax 015/8407331 - E-mail: ispebi@tiscali.it
Bologna (BO, FE, MO)	Via C. Boldrini, 14 - CAP 40121 - Tel. 051/4215111 - Fax 051/4215160 - E-mail: ispesl.bo@libero.it
Bolzano (BZ, TN)	Via Orazio, 49 - CAP 39100 - Tel. 0471/272222 - Fax 0471/283728 - E-mail: ispeslbz@libero.it
Brescia (BS, CR, MN)	Via S. Francesco d'Assisi, 11 - CAP 25122 - Tel. 030/2408811 - Fax 030/294801 - E-mail: ispesl-bs@ispesl.191.it
Cagliari (CA, OR)	Via Malta, 45 - CAP 09124 - Tel. 070/651236 070659235 - Fax 070/673956 - E-mail: ispesl.cagliari@tiscali.it
Campobasso (CB, IS)	Via N. Sauro, 6 - CAP 86100 - Tel. 0874/698045-46 - Fax 0874/628109 - E-mail: ispesldipcb@tin.it

- Catania**
(CT, EN, RG, SR) L.go dei Vespri, 19 - CAP 95129 -
Tel. 095/316595- Fax 095/316080 -
E-mail: dipartimento@ispeslct.191.it
- Catanzaro**
(CZ, CS, RC, VV, KR) Via F. Spasari, 3 - CAP 88100 -
Tel. 0961/741082/-744590-68 - Fax 0961/701499 -
E-mail: ispesl.cz@virgilio.it
- Como**
(CO, LC, SO, VA) V.le G. Cesare, 17 - CAP 22100 -
Tel. 031/265266 -2762901 - Fax 031/260047 -
E-mail: dipartimento@ispeslcomo.191.it
- Firenze**
(FI, AR, PO, SI) Via G. La Pira, 17 - CAP 50121 -
Tel. 055/289681- Fax 055/210882 -
E-mail: ispeslfi@yahoo.it
- Forlì**
(FO, RA, RN) P.le della Vittoria, 12 - CAP 47100 -
Tel. 0543/63325/402047 - Fax 0543/401415 -
E-mail: ispesl-forli@libero.it
- Genova**
(GE, IM, SP, SV) P.zza Brignole, 3/3 - CAP 16122 -
Tel. 010/576361 - Fax 010/5763639 -
E-mail: direzione@ispesldipartimentogenova.191.it
- Livorno**
(LI, GR, PI) Via Grande, 129 - CAP 57123 -
Tel. 0586/884624 - Fax 0586/896913 -
E-mail: ispesllivorno@sysnet.it
- Lucca**
(LU, MS, PT) Via Buonamici, 107 - CAP 55100 -
Tel. 0583/418803 - Fax 0583/418300
E-mail: ispesl.lu@tiscalinet.it
- Messina**
(ME) Via dei Mille, 89bis - CAP 98123 -
Tel. 090/661677 - Fax 090/6408543 -
E-mail: ispesldipme@tiscali.it
- Milano**
(MI, LO, PV) Via Mangiagalli, 3 - CAP 20133 -
Tel. 02/2360351 - Fax 02/70636032 -
E-mail: ispeslmi@libero.it
- Napoli**
(NA, CE, SA) Via Lomonaco, 3 - CAP 80121 -
Tel. 081/4237711 - Fax 081/4207253 -
E-mail: ispeslna@libero.it
- Padova**
(PD, RO, VI) Via Berchet, 9 - CAP 35131 -
Tel. 049/651263/651422 - Fax 049/658641 -
E-mail: ispesl.padova@libero.it

- Palermo**
(PA, AG, CL, TP) Via F. Crispi, 108 - CAP 90139 -
Tel. 091/331696/333356 - Fax 091/332709 -
E-mail: ispeslpa@supereva.it
- Pescara**
(PE, AQ, CH, TE) C.so Vittorio Emanuele II, 10 - CAP 65121 -
Tel. 085/4212024 - Fax 085/4210486 -
E-mail: ispesl.pescara@tin.it
- Piacenza**
(PC, PR, RE) Via Taverna, 273 - CAP 29100 -
Tel. 0523/480084/480819 - Fax 0523/499679 -
E-mail: leone.pera@libero.it
- Potenza**
(PZ, MT) Via della Pineta 6/12 - CAP 85100 -
Tel. 0971/37061 - Fax 0971/35069 -
E-mail: ispesl.potenza@libero.it
- Roma**
(RM, FR, LT, RI, VT) Via Bargoni, 8 - CAP 00153 -
Tel. 06/5839271 - Fax 06/58330680 -
E-mail: ispesl.diproma@tiscali.it
- Sassari**
(SS, NU) Via Amendola, 82 - CAP 07100 -
Tel. 079/217172/217392 - Fax 079/217392 -
E-mail: ispesl.sassari@tiscalinet.it
- Taranto**
(TA, BR, LE) Via D'Aquino, 40 - CAP 74100 -
Tel. 099/4525025 - Fax 099/4535900 -
E-mail: ispeslta@libero.it
- Terni**
(TR, PG) Via della Rinascita, 10 - CAP 05100 -
Tel. 0744/402078 - Fax 0744/420171 -
E-mail: ispeslterni@libero.it
- Torino**
(TO, CN) C.so Turati, 11/c - CAP 10128 -
Tel. 011/502720-7-8-9 - Fax 011/503826 -
E-mail: ispesl.torino@tiscali.it
- Udine**
(UD, GO, PN, TS) V.le Ungheria, 32 - CAP 33100 -
Tel. 0432/501669 - Fax 0432/504187 -
E-mail: ispeslud@libero.it
- Venezia-Mestre**
(VE, BL, TV) C.so del Popolo, 133 - CAP 30172 -
Tel. 041/950896-980121 - Fax 041/5040189 -
E-mail: ispeslvenezia@tin.it
- Verona**
(VR) Via L. Poloni, 7 - CAP 37122 -
Tel. 045/8032482-8007071 - Fax 045/594199 -
E-mail: ispeslverona@virgilio.it

ALLEGATO 4

Tabella verifiche

(Da Guida CEI 0-3 "Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità")

N°	VERIFICHE	ESITO
		POS
	ESAME A VISTA	
1	L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica (es.: progetto)	
2	I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione	
3	Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate	
4	Gli impianti elettrici alimentati a tensione superiore a 1000 V in c.a. (cabine AT/MT) sono conformi alle prescrizioni della Norma CEI 11-1	
5	I conduttori sono stati scelti e posati in modo da assicurare le portate e cadute di tensione previste	
6	Le protezioni delle condutture contro i sovraccarichi sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI	
7	Le protezioni delle condutture contro i cortocircuiti sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI	
8	Il sezionamento dei circuiti è conforme alle prescrizioni delle norme CEI	
9	Il comando e/o l'arresto di emergenza è stato previsto dove necessario	
10	I conduttori hanno tensione nominale d'isolamento adeguate	
11	I conduttori hanno le sezioni minime previste	
12	I colori e/o le marcature per l'identificazione dei conduttori sono rispettati	
13	I tubi protettivi ed i canali hanno dimensioni adeguate	
14	Le connessioni dei conduttori sono idonee	
15	Gli interruttori di comando unipolari sono inseriti sul conduttore di fase	
16	Le dimensioni minime dei dispersori, dei conduttori di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali (principali e supplementari) sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI	
17	I(i)l nodi(o) collettori(e) di terra sono(è) accessibili(e)	
18	Il conduttore di protezione è stato predisposto per tutte le masse	
19	Il conduttore equipotenziale principale è stato predisposto per tutte le masse estranee	
20	I sistemi di protezione contro i contatti indiretti senza interruzione automatica dei circuiti (eventuali) sono conformi alle prescrizioni della Norma CEI 64-8	
21	Gli impianti elettrici nelle aree classificate con pericolo di esplosione rispondono alle prescrizioni della norma CEI 64-2 ed alla classificazione delle zone	
22	Gli impianti elettrici negli ambienti a maggior rischio di incendio rispondono alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/parte 7/sez. 751	
23	L'impianto elettrico nei locali da bagno e docce è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/parte 7/sez. 701	
24	L'impianto elettrico nelle piscine è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/parte 7/sez. 702	
25	L'impianto elettrico dei locali contenenti riscaldatori per sauna è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/parte 7/sez. 703	
26	L'impianto elettrico del cantiere di costruzione e demolizione è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/parte 7/sez. 704	
27	L'impianto elettrico della struttura adibita a uso agricolo o zootecnico è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/parte 7/sez. 705	
28	Gli impianti elettrici nei luoghi conduttori ristretti sono conformi alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/parte 7/sez. 706	
29	L'impianto di terra delle apparecchiature per elaborazioni dati trattate dalla Norma CEI 64-8/parte 7/sez. 707 è conforme alle relative prescrizioni	
30	L'impianto elettrico delle aree di campeggio è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/parte 7/sez. 708	
31	Gli impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di trattenimento sono conformi alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/parte 7/sez. 752	

N°	VERIFICHE	ESITO
		POS
ESAME A VISTA		
32	Gli impianti elettrici per le lampade a scarica a catodo freddo ad alta tensione sono conformi alle prescrizioni della Norma CEI 64-8/parte 7/sez. 753	
33	L'impianto elettrico della centrale termica risponde alle prescrizioni delle Norme CEI 64-2 e CEI 64-2A (se applicabili)	
34	L'impianto elettrico dell'autorimessa risponde alle prescrizioni delle Norme CEI 64-2 e CEI 64-2A (se applicabili)	
35	Gli impianti elettrici dei locali ad uso medico sono conformi alle prescrizioni della Norma CEI 64-4	
36	Le quote di installazione delle prese (ed altre apparecchiature in relazione alle disposizioni di Legge sulle barriere architettoniche) sono rispettate	
37	La predisposizione delle tubazioni telefoniche risponde alle norme CEI ed alle prescrizioni TELECOM	
38	L'impianto di protezione contro i fulmini è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 81-1	
39	L'impianto di antenna TV è conforme alle prescrizioni della Norma CEI 12-15 e 12-15V1	
40		
41		

N°	VERIFICHE	ESITO
		POS
PROVE		
1	La minima resistenza d'isolamento tra conduttori attivi è superiore ai valori prescritti di M Ω	
2	La prova della continuità dei conduttori di protezione dei conduttori equipotenziali (principali e supplementari) ha avuto esito favorevole	
3	La minima resistenza di isolamento per i circuiti SELV e PELV è superiore ai valori prescritti di M Ω	
4	La prova dell'efficienza delle protezioni differenziali ha avuto esito favorevole	
5	La resistenza dell'impianto di terra, nelle ordinarie condizioni di funzionamento, è di Ω	
6	I valori delle misure dirette delle tensioni di contatto e di passo (solo per impianti a tensione superiore a 1000 V in c.a., se necessario) sono nei limiti previsti dalla Norma CEI 11-8	
7	Le misure dell'indipendenza dell'anello di guasto (solo per sistemi TN e IT) hanno accertato il coordinamento dei circuiti di protezione contro i contatti indiretti	
8	La prova di polarità ha avuto esito favorevole	
9	La prova di funzionamento ha avuto esito favorevole	
10	<p>I risultati delle prove sugli impianti elettrici nei locali ad uso medico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ installazione e funzionamento del dispositivo di allarme e di sicurezza del sistema di protezione per separazione elettrica con controllo dell'isolamento ■ misura del valore della corrente di primo guasto del circuito secondario del dispositivo di protezione per separazione elettrica ■ misura del valore della resistenza d'isolamento del pavimento antistatico ■ collegamento al nodo equipotenziale della schematura dei trasformatori di isolamento sono nei limiti previsti dalla Norma CEI 64-4 	
11		
12		

N.B. La norma CEI 64-2 è stata sostituita dalla norma CEI 31-30 e CEI 31-33.
 La norma CEI 64-4 è stata sostituita dalla norma CEI 64-8/7 sez. 710.

D.P.R. del 26/05/59 n. 689
G.U. n. 212 del 4/9/1959

Tabella A

Aziende nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano e si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi (art. 36, lett. a) del D.P.R. 27-4-1955, n. 547

N. d'ord.	Denominazione e settore di attività
1	Officine od impianti per la produzione di gas combustibili ottenuti per distillazione, reazione, carburazione od altri processi.
2	Aziende che utilizzano gas combustibili per sottoporli a successive trasformazioni.
3	Aziende per la produzione di gas combustibili compressi disciolti o liquefatti.
4	Magazzini e depositi di bombole o bidoni di gas combustibili; compressi, per capacità complessiva delle bombole superiori a 2000 litri; disciolti o liquefatti, per quantitativi di gas superiori a 500 kg.
5	Centrali di compressione, stazioni di travaso e depositi di metano e di gas idrocarburati.
6	Aziende per l'idrogenazione di olii e grassi.
7	Tattamento dei prodotti ortofrutticoli con l'impiego di acetilene, etilene ed altri gas carburati.
8	Impianti per la saldatura o per il taglio dei metalli, con l'impiego di gas combustibili con impianto generatore centralizzato ovvero con oltre 5 posti di lavoro.
9	Aziende nelle quali si esegue la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 cannelli di gas.
10	Stabilimenti per la lavorazione del greggio petrolifero, degli olii minerali, miscele lubrificanti ed affini (distillazione, raffinazione, trattamento degli olii minerali, distillazione di rocce asfaltiche, distillazione a bassa temperatura di combustibili Fossili, lavorazione ulteriore di petroli, benzina, ecc., preparazione e lavorazione di olii lubrificanti ed affini, produzione di emulsioni bituminose da petroli, rigenerazione di olii minerali, esausti o bruciati, altre eventuali lavorazioni affini
11	Depositi, magazzini e rivendite di benzina, petrolio, olii minerali ed altri prodotti idrocarburati infiammabili o combustibili, per quantità superiori a 500 kg.
12	Autorimesse pubbliche.
13	Reparti di collaudo e prova negli stabilimenti per la costruzione e riparazione di motori a combustione interna.
14	Produzione di creme e lucidi per pavimenti, metalli, mobili, calzature e di altri prodotti affini, ottenuti con l'impiego sostanze infiammabili.
15	Estrazione di olii con solventi infiammabili.
16	Produzione della glicerina con esclusione del processo per idrolisi dai grassi.
17	Produzione di acqua ragia vegetale.
18	Lavatura a secco con solventi infiammabili.
19	Distillazione di catrame e depositi di benzolo per quantità superiore a 500 kg.
20	Produzione di vernici con solventi infiammabili.

segue tabella A

21	Aziende in cui viene eseguita la iniezione di olii creosolati.
22	Produzione di inchiostri da stampa con impiego di solventi infiammabili.
23	Produzione e depositi di solfuro di carbonio.
24	Distillerie e depositi di alcool a concentrazione superiore al 60 per cento in volume.
25	Produzione di colle animali con impiego di solventi infiammabili.
26	Produzione di raion e di cellophane e di prodotti affini ottenuti con l'impiego di solventi infiammabili.
27	Produzione di fibre tessili poliviniliche.
28	Reperti di verniciatura a spruzzo con solventi infiammabili con oltre 5 addetti.
29	Aziende per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati ottenuti con l'impiego di sostanze infiammabili.
30	Produzione di solventi infiammabili per uso industriale (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di isoamile, acetato di isobutile, acetato di isopropile, acetato di metile, acetato di propile, acetato di vinile, acetone, acido acetico, alcool butilico, alcool etilico, alcool isoamilico, alcool isopropilico, alcool metilico, aldeide acetica, benzina, benzolo, butadiene, butadone, butilene, cicloesano, cloroformio, dimetilbenzene, eptano, esano, etere etilico, etere isopropilico, etere metilico, etere vinilico, etere metiletilico, etilbenzene, formato di etile, formato di metile, furfurolo, metilcicloesano, metilisobutilchetone, nafta, nitropropano, ossido di etilene, ossido di mesitile, ossisolfuro di carbonio, iridina, solfuro di carbonio, toluolo, trementina).
31	Industrie chimiche per la produzione di resine sintetiche di coloranti organici ed intermedi e di prodotti farmaceutici con impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili (acrilnitrile, bromuro di etile, bromuro di metile, clorobenzene, cloruro di etile, dicloroetilene, dietilamina, diossano, etilamina, stirolo monomero)
32	Aziende che producono, impiegano o detengono sostanze esplosive considerate tali dal regolamento al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 6-5-1940, n. 635.
33	Produzione e depositi di celluloidi e di oggetti vari dello stesso materiale.
34	Produzione e depositi di pellicole infiammabili.
35	Aziende nelle quali si fa impiego di pellicole infiammabili.
36	Preparazione del fosforo e suo impiego per la produzione di composti. Aziende in cui viene prodotto ed utilizzato il fosforo ed il sesquisolfuro di fosforo e relativi depositi.
37	Produzione e depositi di fiammiferi.
38	Macinazione e raffinazione dello zolfo.
39	Aziende per la produzione di polveri di carbone.
40	Aziende per la produzione di agglomerati di materiali, combustibili, di cartoni e feltri catramati, di carbolinoleum, di nerofumo e di vernici nere.
41	Aziende per la produzione del magnesio, dell'elektron e delle leghe ad alto tenore di magnesio.
42	Aziende in cui si producono o impiegano polveri di magnesio, di alluminio, manganese, rame; ovvero di cacao, tabacco, latte, destrina, legno, sughero ed altre sostanze organiche.
43	Laboratori di attrezzerie e scenografia teatrale.
44	Aziende per la produzione di carte calcografiche, eliografiche, cianografiche e fotografiche.
45	Magazzini per deposito di carte e cartoni catramati, cerate e simili, carta filata e trucioli di carta. Magazzini per deposito e classificazione di carta usata, di stracci, nonché di cascami e fibre tessili vegetali ed artificiali che bruciano con sviluppo di fiamma.
46	Aziende per la produzione della gomma, della guttaperca e dei relativi manufatti. Aziende per la produzione di ebanite, amiantite, vulcanite e di altri prodotti affini.
47	Reperti di preparazione alla filatura delle fibre tessili vegetali ed artificiali che bruciano con sviluppo di fiamma e relativi depositi.
48	Produzione di tele cerate, tessuti gommati e prodotti affini; produzione di linoleum e prodotti affini.
49	Magazzini di deposito di fibre tessili e artificiali che bruciano con sviluppo di fiamma
50	Produzione di carburo di calcio e depositi per quantità superiori a 1000 kg.
51	Molini per cereali ad alta macinazione con potenzialità superiore a 200 q.li nelle 24 ore.
52	Riserie con potenzialità superiore ai 100 q.li nelle 24 ore.
53	Produzione di surrogati del caffè.
54	Aziende per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili; lavorazione della paglia, dello sparto e simili; lavorazione del sughero, produzione di farina e di trucioli di legno e legno macinato; altre fabbricazioni affini.


D.P.R. del 26/05/59 n. 689
G.U. n. 212 del 4/9/1959

Tabella B

Aziende e lavorazioni che per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori (art. 36, lett. b) del D.P.R. 27-4-1955, n. 547

1	Aziende per la lavorazione della foglia del tabacco con oltre 100 addetti.
2	Fabbriche di mobili e di infissi con oltre 50 addetti.
3	Industria dell'arredamento e dell'abbigliamento con oltre 75 addetti. (1)
4	Industria della carta con oltre 100 addetti e della cartotecnica con oltre 25 addetti.
5	Magazzini di vendita con oltre 50 addetti.
6	Aziende in genere nelle quali sono occupati contemporaneamente in un unico edificio a più di un piano oltre 500 addetti.
7	Attività esercitate in locali costruiti prevalentemente in legno o con solai o scale in legno, nelle quali sono occupati contemporaneamente oltre 15 addetti.

Grafico di verifica protezione gru a torre / ponteggio a sviluppo lineare (Da Guida CEI 64-17 "Guida alla esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri")



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 ottobre 2001, n. 462.

Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 settembre 1959 recante attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 dell'11 dicembre 1959;

Vista la normativa tecnica comunitaria UNI CEI;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, concernente regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;

Sentita la Conferenza Stato-regioni il 22 marzo 2001;

Acquisito il parere della Camera dei deputati - XI commissione, e del Senato della Repubblica - XI commissione, approvati nelle sedute, rispettivamente, del 26 luglio 2001 e del 1° agosto 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle attività produttive, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;

E M A N A

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.

2. Con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, sono dettate disposizioni volte ad adeguare le vigenti prescrizioni in materia di realizzazione degli impianti di cui al comma 1. In particolare, tali decreti individuano i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione.

Capo II

IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

Art. 2.

Messa in esercizio e omologazione dell'impianto

1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.

2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.

3. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata allo stesso.

Art. 3.

Verifiche a campione

1. L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA.

2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL, d'intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:

- a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l'impianto;
- b) tipo di impianto soggetto a verifica;
- c) dimensione dell'impianto.

3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 4.

Verifiche periodiche - Soggetti abilitati

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.

2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.

3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Capo III

IMPIANTI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

Art. 5.

Messa in esercizio e omologazione

1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non può essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2.

2. Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.

3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.

4. L'omologazione è effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.

5. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 3 è presentata allo sportello.

6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 6.

Verifiche periodiche - Soggetti abilitati

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.

2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.

3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

Art. 7.

Verifiche straordinarie

1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.

2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:

- a) esito negativo della verifica periodica;
- b) modifica sostanziale dell'impianto;
- c) richiesta del datore del lavoro.

Art. 8.

Variationsi relative agli impianti

1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente per territorio dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 9.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

b) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 settembre 1959, nonché i modelli A, B e C allegati al medesimo decreto.

2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento.

3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2001

Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 170

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al preambolo:

— L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

«2. — Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto

della disciplina, salvo quanto previsto dalla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere delle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in un'unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione delle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più corrispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali sull'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 254, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della Costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c) anche attraverso le necessarie modifiche internazionali o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 del presente articolo.

— Si riporta il n. 11 dell'allegato 1 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59:

«11. — Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, di impianti elettrici pericolosi:

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 38, 39, 40, 336 e 338;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

legge 5 marzo 1990, n. 46;

decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.»

— Il decreto ministeriale 12 settembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 dell'11 dicembre 1959, reca: «Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro».

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 447 «Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Nota all'art. 9:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, reca: «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro».

01G0521

